

Messaggio 5/2015

Modifica dell'art. 15 cpv. 2 dello Statuto (Numero dei membri del Comitato Esecutivo)

Onoranda Assemblea,
Gentili Signore e Signori rappresentanti dei Comuni,

l'Assemblea straordinaria dello scorso 14 ottobre a Vezia ha approvato all'unanimità il principio della riduzione a cinque dei membri del Comitato Esecutivo. Al momento del voto erano presenti i rappresentanti di 38 Comuni (su 47) per complessivi 87 voti (su 99).

Questa decisione è la conseguenza diretta della decisione (adottata pochi minuti prima) di «concentrare le attività dell'ERSL e della sua Agenzia sui temi della politica economica regionale e sui compiti indicati dal Cantone nel Programma d'attuazione 2016-2019».

Precisiamo che questi compiti sono regolati anche da un contratto di prestazione che è la base per il versamento del contributo annuale di CHF 150'000.- finanziato dal Cantone e dalla Confederazione.

Dopo questa decisione di principio si rende ora necessaria una modifica formale dello Statuto, in particolare dell'art. 15 cpv. 2.

Testo attuale

[Il Comitato]

² È composto da 7 rappresentanti assegnati ai Settori in base al quoziente della popolazione finanziaria, ritenuto che ogni singolo Settore territoriale ha almeno un proprio rappresentante (Art. 8). Un singolo settore non può avere la maggioranza assoluta dei membri.

Nuovo testo

[Il Comitato]

² È composto da 5 rappresentanti dei Comuni membri, in ragione di uno per ciascuno dei settori territoriali (art. 8).

Nella sostanza il nuovo testo riprende quello dello statuto originario ERSL (progetto del 22 febbraio 2010).

Ricordiamo che i settori territoriali sono attualmente: Lugano, Ceresio Centrale, Collina Nord, Vedeggio e Malcantone e che il compito di designare il rappresentante del settore nel Comitato esecutivo spetta all'Assemblea di settore che deve essere convocata in seduta costitutiva entro tre mesi dal rinnovo dei poteri comunali (art. 8 cpv. 3).

All'Assemblea generale ERSL spetta poi il compito di ratificare i membri del Comitato esecutivo (CE) designati dalle assemblee dei settori (art. 13 lett. a). I membri del CE restano in carica per il periodo della legislatura comunale.

Per quanto attiene alla procedura, ricordiamo che per la modifica dello statuto (art. 22) è necessaria la presenza di almeno i 2/3 dei voti (66) e l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti. Gli astenuti contano come voti contrari.

Con queste osservazioni, restiamo a disposizione per ogni altra informazione o chiarimento prima e durante l'assemblea, e vi invitiamo a voler

Risolvere

1. È approvata la modifica dell'art. 15 cpv. 2 dello Statuto del seguente tenore:
[Il Comitato]
² È composto da 5 rappresentanti dei Comuni membri, in ragione di uno per ciascuno dei settori territoriali (art. 8).
2. La modifica entra in vigore con il rinnovo delle cariche statutarie dopo le elezioni comunali dell'aprile 2016

Con la massima stima

Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese

Il Presidente



Arch. Giovanni Bruschetti

Il segretario del CE



Matteo Oleggini

Savosa, 30 ottobre 2015